



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO X

Roma,

24 LUG. 2018

Prot. n. 183420/2018
Entrata prot. n. 183329/2018
Allegati: 1
Riferimento a nota n.

All'Ufficio legislativo Economia
Sede

e p.c. All'Ufficio del coordinamento
legislativo
Sede

All'Ufficio legislativo Finanze
Sede

OGGETTO: A.S. n. 675 – Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, concernente misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale. Relazione tecnica.

E' stata esaminata la relazione tecnica relativa al provvedimento indicato in oggetto, aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Al riguardo, per quanto di competenza, si comunica di non avere osservazioni da formulare e si restituisce la relazione tecnica di cui trattasi positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria

A.S. 675: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, recante misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale.

RELAZIONE TECNICA

Le disposizioni in esame sono volte a disciplinare gli interventi a livello di garanzie giudiziarie per la improvvisa sopravvenienza dell'inagibilità degli edifici della procura e del tribunale di Bari, dichiarata con provvedimento del Direttore della ripartizione urbanistica ed edilizia privata del Comune di Bari in data 23 maggio 2018, a seguito di accertamenti peritali sugli immobili in questione effettuata da un tecnico incaricato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, proprietario dell'immobile, che evidenziava un quadro fortemente critico delle condizioni strutturali dei medesimi edifici. In data 31 maggio 2018, infine, il Comune di Bari, con ordinanza n. 2018/01172, ha revocato l'agibilità dell'immobile, confermando il provvedimento del citato direttore.

Al fine di arginare l'emergenza manifestatasi, con decreto ministeriale del 25 maggio 2018, è stata autorizzato l'utilizzo dei locali dell'immobile, ove si trovava la sede della soppressa sezione distaccata del Tribunale di Modugno, per lo svolgimento delle attività giudiziarie riguardanti il tribunale e la procura di Bari, di fatto, tuttavia, insufficiente. Tale circostanza ha indotto i Capi degli uffici giudiziari interessati dall'esposta situazione ad assumere la decisione di svolgere le udienze penali del tribunale di Bari all'interno di tensostrutture allestite per tale esigenza dalla protezione civile regionale: la precarietà delle suddette strutture, però, implica che le stesse non sono in grado di garantire che l'attività giudiziaria possa sempre essere regolarmente svolta. Da qui la necessità del decreto legge giustificato dalle esposte ragioni di indifferibile urgenza.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria
ARTICOLO 1

(Sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al tribunale di Bari e alla procura della Repubblica presso il medesimo tribunale)

La norma, al fine di garantire i diritti processuali delle parti, che potrebbero venire compromessi dalla situazione di assoluta precarietà in cui si svolgono le attività di udienza, prevede la sospensione dei termini stabiliti dal codice di procedura penale per la durata della fase delle indagini preliminari e della relativa udienza preliminare, dei termini previsti in materia di inammissibilità e decadenza, nonché quelli fissati per la proposizione di impugnazioni o reclami.

La misura straordinaria ed urgente è prevista per un arco temporale limitato, fino al 30 settembre 2018, periodo necessario a consentire che l'amministrazione porti a termine le iniziative già in corso per l'individuazione e l'effettiva utilizzazione di uno o più immobili da adibire a sede degli uffici giudiziari che attualmente ne sono sprovvisti.

La norma in esame prevede, inoltre, la sospensione dei processi penali in qualsiasi fase e grado essi si trovino e, dunque, anche dei procedimenti per i quali sia intervenuta già la sentenza di primo grado da parte del giudice di pace e si trovino dinanzi al Tribunale di Bari in qualità di giudice di appello.

La disposizione, comunque, è diretta a salvaguardare diritti e libertà personali oggetto di limitazione: pertanto, la stessa non opera per i procedimenti di convalida dell'arresto e del fermo, nell'ambito dei giudizi per direttissima e per la convalida dei sequestri né, in ogni caso, per i procedimenti penali con indagati o imputati che si trovino in stato di custodia cautelare e nei processi con imputati sottoposti ad altra misura cautelare personale qualora il giudice procedente rilevi la presenza di profili di urgenza, come anche per la fase delle indagini preliminari riguardo a procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo.

Tuttavia, la predetta sospensione opera anche nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare per il periodo dal 1° al 31 agosto, in applicazione dell'articolo 2, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, a meno che essi o i loro difensori non vi rinunzino.

I termini di impugnazione delle misure cautelari reali, invece, rimangono sospesi.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

L'impossibilità oggettiva alla celebrazione delle udienze dibattimentali correlata all'effettiva indisponibilità dei luoghi di svolgimento delle stesse sono a fondamento dell'adozione del provvedimento straordinario in esame, cui si ricollega l'applicabilità della previsione contenuta nell'articolo 159 c.p. in tema di sospensione dei termini di prescrizione del reato. Alla luce dei medesimi principi, è consequenziale l'applicazione della disposizione relativa alla nuova decorrenza del termine prescrizionale dal giorno di cessazione della causa che ha determinato la citata sospensione procedurale: data che, allo stato, è individuata nel 30 settembre 2018.

Le disposizioni analizzate, che sono dirette a garantire diritti e interessi della popolazione coinvolta dalla recente emergenza, comportano il solo differimento di attività giudiziarie ordinariamente espletate. Attesa la natura procedimentale delle stesse non si rinvergono profili di onerosità per la finanza pubblica.

In particolare, si rappresenta, che secondo una ponderata valutazione dei dati comunicati dalla Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati relativi alle notifiche degli atti penali effettuati sia dalla Procura della Repubblica che dal Tribunale di Bari nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2017 ed il 30 aprile 2018, si è potuto rilevare che gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento, vale a dire le notifiche dirette a comunicare la fissazione della nuova data di udienza nonché il luogo dello svolgimento della stessa sia alle parti costituite che ai loro difensori, potranno avvenire, secondo quanto stabilito dalla legge e per prassi ormai consolidata, per la maggior parte (circa il 90%) con le nuove modalità telematiche da parte delle cancellerie degli uffici giudiziari, senza aggravio di oneri per la finanza pubblica.

In via residuale, per le notifiche effettuate con mezzi diversi dalla procedura telematica (posta ordinaria o "a mani" tramite ufficiale giudiziario) i relativi adempimenti potranno essere fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In particolare, in considerazione del numero limitato di notifiche che verrà effettuato con modalità diverse da quella telematica, stimate in circa 5.400 attraverso il servizio di Poste italiane, al costo unitario di 11,00 euro previsto dalla vigente Convenzione per la notificazione degli atti giudiziari, si quantifica in circa 60.000 euro il costo complessivo delle notifiche non telematiche.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

La possibilità di fronteggiare i suddetti oneri nel corso del corrente anno, nell'ambito degli ordinari stanziamento di bilancio, è assicurata dagli effetti di risparmio sulle spese di giustizia derivanti dalla temporanea sospensione delle attività processuali negli uffici giudiziari di Bari, attraverso una opportuna riprogrammazione della spesa.

Ad ogni modo, si rappresenta che la copertura di eventuali spese derivanti dagli adempimenti di natura organizzativa connessi alle procedure di sospensione dei termini processuali, allo stato non preventivabili, potrà essere fronteggiata mediante l'utilizzo delle risorse previste in bilancio a legislazione vigente sul capitolo 1550 "Spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari", iscritto nello stato di previsione della spesa di questa amministrazione alla Missione 6 – U.d.V. 1.2 – Giustizia civile e penale – C.d.R. Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Azione: Funzionamento uffici giudiziari, che reca uno stanziamento di euro 259.783.509 per l'anno 2018, di euro 275.581.728 per l'anno 2019 e di euro 276.191.728 per l'anno 2020.

Si evidenzia, infine, che l'utilizzo delle risorse previste in bilancio per le finalità dettate dal provvedimento, non è suscettibile di pregiudicare gli interventi già programmati dall'Amministrazione per l'ordinario funzionamento dell'attività giurisdizionale.

ARTICOLO 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

L'articolo in esame reca la clausola di invarianza finanziaria, la quale prevede che dall'attuazione del presente provvedimento *non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; gli adempimenti conseguenti, che rientrano nella competenza istituzionale dell'amministrazione giudiziaria, potranno essere fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.*



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria

ARTICOLO 3

(Entrata in vigore)

Con la presente disposizione si prevede la data di entrata in vigore del provvedimento che viene fissata, in ragione dell'urgenza, il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2007, n. 199 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

24 LUG. 2018